

## DECRETO RISTORI

(D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 c.d. Decreto Ristori)

*Gentile Cliente,*

*a seguito delle nuove limitazioni imposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 il Governo ha emanato il c.d. Decreto Ristori, pubblicato sulla G.U n. 269 del 28 ottobre 2020 ed **in vigore dal 29 ottobre 2020.***

*Il Decreto ha ufficializzato inoltre l'annunciata proroga del termine di presentazione del modello 770/2020 al **10 dicembre 2020.***

### PREMESSA

Il decreto in oggetto si prefigge di introdurre in modo rapido misure a sostegno dei settori interessati dalle restrizioni disposte a tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica (soprattutto pubblici esercizi, palestre e piscine, settore dello spettacolo).

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p><b>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</b></p> <p>Viene riconosciuto un contributo massimo di 150.000 euro a fondo perduto non tassato in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1 (il Mise, con decreto, potrà individuare ulteriori codici ATECO) Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Ai fini del contributo, è necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di <b>aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello del mese di aprile 2019.</b> (data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi).</p> <p>A prescindere dal fatturato, il contributo spetta ai soggetti con codice ATECO di cui all'allegato 1, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo (articolo 25, D.L.</p>



	<p>34/2020), l’Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo automaticamente entro il 15 novembre. Gli altri dovranno presentare apposita domanda.</p> <p>Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza:</p> <p><b>a) per i soggetti che hanno già fruito del contributo</b> del Decreto Rilancio, come quota dello stesso secondo le percentuali indicate nella tabella allegata. Per le partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019 le percentuali sono applicate agli importi fissi di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti;</p> <p><b>b) per chi non ha fruito del precedente contributo</b> esso è sarà pari alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, moltiplicata prima per le percentuali dimensionali (20% in caso di ricavi o compensi 2019 fino a € 400.000; 15% se superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000; 10% se superiori a € 1.000.000) e poi per le percentuali settoriali indicate in tabella.</p>
<p>Articolo 3</p>	<p><b>Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</b></p> <p>Viene istituito un fondo a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per l’anno 2020, pari a 50 milioni di euro.</p>
<p>Articolo 4</p>	<p><b>Sospensione procedure esecutive immobiliari sulla prima casa</b></p> <p>La sospensione di ogni pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555, c.p.c. che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata tra il 25 ottobre 2020 e la futura data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 137/2020, viene <b>prorogata al 31 dicembre 2020</b>.</p>
<p>Articolo 5</p>	<p><b>Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura</b></p> <p>Vengono incrementati i seguenti Fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo ex articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020, di 100 milioni di euro;</li> <li>• Fondo ex articolo 182, D.L. 34/2020, di 400 milioni di euro;</li> <li>• Fondo ex articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020, di 50 milioni di euro.</li> </ul>
<p>Articolo 6</p>	<p><b>Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali</b></p> <p>La sezione del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 251/1981, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitali, viene estesa anche alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo</p>

	<p>internazionale.</p> <p>E' prevista la possibilità di concessione, per il tramite di Simest Spa, di contributi a fondo perduto <b>commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020</b> e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da P.A. o da altre fonti di ricavo.</p>
Articolo 7	<p><b>Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</b></p> <p>Vengono riconosciuti agli operatori delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, ulteriori 100 milioni di euro (da definire platea e modalità di fruizione).</p>
Articolo 8	<p><b>Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili strumentali e affitto d'azienda</b></p> <p>Per i soggetti operanti nei settori economici di cui all'allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020, viene esteso ai mesi di <b>ottobre, novembre e dicembre 2020</b>.</p>
Articolo 9	<p><b>Cancellazione seconda rata IMU</b></p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78, D.L. 34/2020, viene cancellato il versamento della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all'allegato 1, <b>a condizione che i proprietari siano anche gestori delle suddette attività</b>.</p>
Articolo 10	<p><b>Proroga presentazione modello 770</b></p> <p>Il termine per la presentazione del 770/2020 relativo all'anno d'imposta 2019 è <b>prorogato al 10 dicembre 2020</b>.</p>
Articolo 12, commi 1-7	<p><b>Nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd</b></p> <p>L'articolo 12, D.L. 137/2020, provvede a prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, D.L. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.</p> <p>Le 6 settimane spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, decorso il periodo</li> </ul>

autorizzato;

- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Così come le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio, risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato confrontando il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività d'impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La riduzione del fatturato va autocertificata (in mancanza si applica l'aliquota del 18%).

Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. Ristori devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

<p>Articolo 12, commi 9-11 Articolo 22</p>	<p><b>Divieto di licenziamento</b></p> <p>Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È, altresì, confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966.</p> <p>Le deroghe previste coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020.</p>
<p>Articolo 12, commi 14-16</p>	<p><b>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</b></p> <p>Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.</p> <p>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori.</p> <p>Per l'agevolazione è necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p><b>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</b></p> <p>Per le aziende interessate dalle limitazioni disposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 il D.L. 137/2020 dispone la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL <b>"dovuti per la competenza del mese di novembre 2020"</b> I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>

<p>Articolo 14</p>	<p><b>Nuove misure in materia di Reddito di emergenza</b></p> <p>E' prorogata per i mesi di novembre e dicembre 2020 la quota di reddito di emergenza (Rem) per i nuclei familiari già beneficiari ai sensi dell'articolo 23, comma 1, D.L. 104/2020.</p> <p>Inoltre si riconosce una singola quota ai sensi dell'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020;</li> <li>b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15, D.L. 137/2020;</li> <li>c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82, D.L. 34/2020.</li> </ul> <p>La domanda per la singola quota di Rem prevista dal D.L. 137/2020 è presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>
<p>Articolo 15</p>	<p><b>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</b></p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (compresi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turistico e termale) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.</p> <p>Il comma 3 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai seguenti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</li> <li>b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;</li> </ul>

c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, alla data di entrata in vigore del presente Decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Come ulteriori requisiti, i potenziali beneficiari al momento della presentazione della domanda non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a meno che si tratti di un contratto di lavoro intermittente, o di un trattamento pensionistico.

Il comma 5 riconosce ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro, purché siano in possesso delle seguenti condizioni:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, alla data del 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione, ovvero con lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro.

Le indennità previste dall'articolo in commento non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il Rem, non concorrono inoltre alla formazione del

	<p>reddito. Le domande dovranno essere presentate dagli interessati all'Inps entro il 30 novembre 2020.</p> <p>Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.L. si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9, D.L. 104/2020.</p>
Articolo 16	<p><b>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</b></p> <p>Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.</p> <p>L'esonero è riconosciuto anche gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.</p> <p>Per i contribuenti iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a 1/12 della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.</p> <p>Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre, da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.</p>
Articolo 17	<p><b>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</b></p> <p>Per il mese di novembre 2020 è erogata dalla società Sport e Salute Spa, nel limite massimo di 124 milioni di euro, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato italiano paraolimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir), i quali, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni emergenziali COVID-19.</p> <p>Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei</p>



	<p>requisiti, sono presentate, entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica della società Sport e Salute Dpa, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Ai soggetti già beneficiari delle precedenti indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno l'indennità in oggetto è erogata automaticamente (si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati).</p>
<p>Articolo 22</p>	<p><b>Misure per la famiglia</b></p> <p>Dal 29 ottobre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 16, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente (compresi contatti all'interno di strutture regolarmente frequentate per lezioni musicali e linguistiche);</li> <li>• nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura sopra evidenziata, uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'<u>interno del plesso scolastico</u> nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</li> </ul>
<p>Articolo 27</p>	<p><b>Misure urgenti per il processo tributario</b></p> <p>Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, nel caso sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della CTP o CTR da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza o camera di consiglio.</p> <p>In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.</p>

**In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti**, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. **Nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta.** Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, previa richiesta al presidente di sezione interessato, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI  
Ufficio Amministrazione e Contabilità

*L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.*

<b>Codice ATECO</b>	<b>%</b>
493210 – Trasporto con taxi	100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 – Alberghi	150,00%
552010 – Villaggi turistici	150,00%
552020 – Ostelli della gioventù	150,00%
552030 – Rifugi di montagna	150,00%
552040 – Colonie marine e montane	150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 – Ristorazione ambulante	200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 – Altra formazione culturale	200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione	200,00%

900109 – Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 – Gestione di stadi	200,00%
931120 – Gestione di piscine	200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 – Attività di club sportivi	200,00%
931300 – Gestione di palestre	200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 – Altre attività sportive nca	200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 – Stabilimenti termali	200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%